

Deliberazione della Giunta Regionale 17 aprile 2023, n. 10-6740

**Articolo 6, comma 5, del Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli (FIMI). Utilizzo delle risorse residue annualità 2014-2015. Criterio di riparto tra i Comuni aderenti al FIMI dal 2014 al 2021. Spesa euro 333.163,59 (cap. 153734/2023).**

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che:

ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è stato istituito il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (FIMI);

con decreto interministeriale 14 maggio 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 161 del 14 luglio 2014, sono stati individuati i criteri per il riparto delle risorse disponibili, i criteri per la definizione di morosità incolpevole, per l'accesso ai contributi e il loro dimensionamento e le priorità nella concessione dei contributi ai beneficiari;

con decreto interministeriale 30 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016 sono stati revisionati i criteri, le procedure e le modalità di accesso ai contributi al fine di rendere maggiormente efficace l'utilizzo delle risorse assegnate.

Dato atto che dall'istruttoria del Settore Politiche di Welfare abitativo della Direzione regionale Sanità e Welfare risulta quanto segue:

risultano ancora giacenti sul capitolo 153734 del Bilancio finanziario gestionale della regione 2022-2024, esercizio provvisorio, annualità 2023, le risorse relative al FIMI annualità 2014 e 2015 pari a euro 333.163,59 rispettivamente imp. n. 2110/2016 e imp. n. 122/2017 non ancora liquidate ai Comuni in quanto non richieste dagli stessi;

la percentuale di spesa sostenuta dai Comuni, aderenti al FIMI dal 2014 ad oggi, sulle risorse assegnate e liquidate dalla Regione in merito agli anni 2014-2021, rilevata tramite i caricamenti delle domande nell'applicativo informatico regionale denominato EPICO, è disomogenea ed evidenzia la diversa capacità di spesa fra gli Enti;

è opportuno assegnare le risorse residue disponibili delle annualità FIMI 2014 e 2015, pari a euro 333.163,59 in base al criterio che tiene conto della maggiore capacità di spesa dei Comuni già aderenti alla misura del FIMI dal 2014

- finanziare con il 70% delle risorse a disposizione solo i Comuni che presentano una percentuale di spesa sul liquidato dalla Regione dal 2014 al 2021 superiore o uguale al 60% e prevedere un meccanismo premiante, pari al 30% delle restanti risorse a disposizione, per i Comuni che abbiano raggiunto una percentuale di risorse spese su quelle liquidate dalla Regione uguale o superiore al 75%.

Ritenuto alla luce di quanto sopra:

di assegnare le risorse residue disponibili delle annualità FIMI 2014 e 2015, pari a euro 333.163,59, in base al criterio che tiene conto della maggiore capacità di spesa dei Comuni già aderenti alla misura del FIMI dal 2014 al 2021 e precisamente:

- finanziare con il 70% delle risorse a disposizione solo i Comuni che presentano una percentuale di spesa sul liquidato dalla Regione dal 2014 al 2021 superiore o uguale al 60% e prevedere un meccanismo premiante, pari al 30% delle restanti risorse a disposizione, per i Comuni che abbiano raggiunto una percentuale di risorse spese sul quelle liquidate dalla Regione uguale o superiore al 75%;

di stabilire che le risorse residue disponibili delle annualità FIMI 2014 e 2015, saranno ripartite ai Comuni con determinazione dirigenziale del Settore Politiche di Welfare abitativo Direzione regionale Sanità e Welfare nel rispetto del criterio su specificato.

Dato atto che le risorse pari a euro 333.163,59 trovano copertura sul capitolo 153734/2023 (imp. n. 2110/2016 e n. 122/2017).

Visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 (“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”);

vista la legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”;

vista la legge regionale 27 dicembre 2022, n. 28 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2023 e disposizioni finanziarie”;

vista la D.G.R. n. 16-6425 del 16/01/2023 “Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l’anno 2023, in attuazione della legge regionale n. 28 del 27/12/2022”;

vista la D.G.R. n. 3-6447 del 30 gennaio 2023 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2022 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l’anno 2023”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,  
delibera

1. di assegnare, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, le risorse residue disponibili delle annualità FIMI 2014 e 2015, pari a euro 333.163,59, in base al criterio che tiene conto della maggiore capacità di spesa dei Comuni già aderenti alla misura del FIMI dal 2014 al 2021 e precisamente:

- finanziare con il 70% delle risorse a disposizione solo i Comuni che presentano una percentuale di spesa sul liquidato dalla Regione dal 2014 al 2021 superiore o uguale al 60% e prevedere un meccanismo premiante, pari al 30% delle restanti risorse a disposizione, per i Comuni che abbiano raggiunto una percentuale di risorse spese su quelle liquidate dalla Regione uguale o superiore al 75%;

2. di stabilire che le risorse residue disponibili delle annualità FIMI 2014 e 2015, saranno ripartite ai Comuni con determinazione dirigenziale del Settore Politiche di Welfare abitativo direzione regionale Sanità e Welfare nel rispetto del criterio su specificato;

3. di dare atto che le risorse pari a euro 333.163,59 trovano copertura sul capitolo 153734/2023 (imp. n. 2110/2016 e n. 122/2017).

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o di piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione e previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)